



Prot, 69/2012

Roma 13 marzo 2012

**Documento per la Spett. le Commissione Permanente Agricoltura del
Senato della Repubblica
Definizione di Pesca Costiera
Richiesta di attuazione dell'Art. 7 del D. Lgs. 27 maggio 2006 n.100**

L'inserimento della licenza a punti nella normativa che regola la Pesca Italiana rende necessario dare immediata attuazione al D.L. 27 maggio 2006 n.100, pubblicato sulla G.U. n.136 del 14 Giugno 2005 modificato all'art. 7 che cita: "la pesca costiera è quella che si esercita nel Mare Adriatico, nonché quella effettuata lungo le coste continentali ed insulare del Mediterraneo a distanza non superiore a 40 miglia dalle coste, fatti salvi gli atti e le convenzioni internazionali.

L'art. 7 all'epoca fu modificato con lo spirito di estendere la pesca costiera a tutto l'Adriatico, che per motivi di sicurezza, non è stato mai applicato.

Il problema però è risolvibile:


NB. Area A1 coperta da una stazione radio costiera radiotelefonica VHF che effettua servizio di ascolto continuo di chiamata selettiva digitale (DSC) tipicamente 30 miglia nautiche.

Area A2 coperta da una stazione radio costiera radiotelefonica MF che effettua servizio di ascolto continuo di chiamata selettiva digitale (DSC) tipicamente 100 miglia nautiche, sono escluse le Aree A1.

Significa che le barche che installano a bordo la radio **GMDSS MF/DSC CLASSE E (CE)** possono esercitare la pesca costiera per tutto l'Adriatico.(applicando la modifica fatta all'art.7 del D.L n.100 27 maggio 2006)

Ai fini dunque di applicare quanto previsto dalla modifica dell'Art. 7 del D.L. 27 maggio 2006 n.100, pubblicato sulla G.U. n.136 del 14 Giugno 2005 chiediamo alle Commissioni della Pesca di Camera e Senato se non ritengano opportuno sollecitare in tal senso il Ministero delle politiche Agricole, Agroalimentari e Forestali.

Grazie per l'attenzione,


(Ivan Corea)
Presidente ANAPI Pesca